

Codice A1820C

D.D. 28 gennaio 2020, n. 40

Foresta Regionale "La Benedicta" - Rinnovo di concessione di un terreno in comune di Bosio (AL), alla Tim S.p.A , per il mantenimento ed esercizio di un ripetitore passivo per trasmissioni in ponte radio.



ATTO N. DD-A18 40

DEL 28/01/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: Foresta Regionale "La Benedicta" – Rinnovo di concessione di un terreno in comune di Bosio (AL), alla Tim S.p.A , per il mantenimento ed esercizio di un ripetitore passivo per trasmissioni in ponte radio.

Vista la:

- nota del 26.07.2017, prot. n° 35414 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con cui si sancisce che a far data dal 03.08.2017, le attività in materia di gestione dei vivai forestali e delle proprietà silvo-pastorali regionali, sono state riacquisite dal Settore Tecnico Regionale Biella – Vercelli, così come stabilito dalla D.G.R. n° 11-1409 del 11.05.2015;

Premesso che:

- in attuazione dell'art. 14 del Regolamento regionale 3/R del 21 febbraio 2013, la Tim S.p.A – con sede a Milano (MI), Via Gaetano Negri n° 2, codice fiscale 00488410010, legalmente rappresentata, con procura Rep. n° 9105 del 14.02.2018, a rogito Dott.ssa Sandra De Franchis, notaio in Roma, registrata a Roma 4 il 16.02.2018 al n° 4970 serie 1T, dal Dr. Marco Marocco, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della Tim S.p.A., con nota pervenuta in data 28.03.2019, prot. n° 15550/A1820B, ha inoltrato un'istanza intesa ad ottenere il rinnovo della concessione, con scadenza il 31.12.2019, di un terreno facente parte della Foresta Regionale "La Benedicta", in comune di Bosio (AL), distinto a catasto come segue:

foglio 38, mappale 31 parte, limitatamente ad una superficie di circa 00.02.00 ha;

per il mantenimento ed esercizio di un ripetitore passivo per trasmissioni in ponte radio tra le Capanne di Marcarolo e Predosa;

- in data 02.04.2019, prot. n° 16225/A1820B, è stata inviata al richiedente la comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 14/2014, art. 15);
- come previsto dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 3/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio

forestale”:

si è provveduto all'esame, in via preliminare, dell'istanza di concessione, senza riscontrare carenze o anomalie nella documentazione presentata (D.P.G.R 21/02/2013 n. 3/R, art. 4, comma 1);

tale istanza non necessitava di alcun progetto definitivo in quanto la richiesta di concessione riguardava una servitù per la quale il concessionario ha dichiarato, tramite relazione a firma di tecnico abilitato, che non vi è stata modificazione dello stato dei luoghi e del tipo d'uso e che non sono state apportate variazioni alle opere già autorizzate ed eseguite (D.P.G.R 21/02/2013 n. 3/R, art. 14, comma 4);

si è data notizia della presentazione dell'istanza tramite le seguenti pubblicazioni (D.P.G.R 21/02/2013 n. 3/R, art. 5, comma 1):

Albo pretorio del Comune di Bosio (AL) in data 02.04.2019, prot. n° 16192/A1820B;

Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 02.04.2019, prot. n° 16190/A1820B;

Dato atto che:

- a seguito della pubblicazione degli avvisi relativi alla domanda di rinnovo di concessione di cui sopra, non sono pervenute osservazioni ed opposizioni per l'uso del bene oggetto di pubblicazione;
- con nota del 07.05.2019, prot. n° 21184/A1820B, è stata richiesta al concessionario un'integrazione riguardante la trasmissione di copia della procura, attestante l'autorizzazione alla stipula contrattuale da parte del legale rappresentate della società;
- con nota pervenuta in data 27.05.2019, prot. n° 24129/A1820B, è pervenuta in copia la procura di cui al paragrafo precedente;
- con nota del 29.05.2019, prot. n° 24504/A1820B, è stata inviata al concessionario la bozza del disciplinare, con la richiesta di pagamento di canone relativo al periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020, per un importo di Euro 2.069,00 e dell'aggiornamento cauzionale per un importo di Euro 1.022,00 (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 7, comma 6);
- con nota del 11.09.2019, prot. n° 40318/A1820B, è stato formalmente sollecitato al concessionario l'invio di quanto richiesto nel paragrafo precedente;
- con nota pervenuta in data 30.09.2019, prot. n° 43602/A1820B, il concessionario comunicava l'impossibilità di recuperare la nota trasmessa in data 29.05.2019, prot. n° 24504/A1820B, richiedendo nel contempo una nuova trasmissione della stessa per le vie brevi;
- in data 01.10.2019, come da richiesta, si reinviava al concessionario, tramite e-mail, la nota del 29.05.2019, prot. n° 24504/A1820B;
- in data 06.12.2019, il Settore Ragioneria comunicava l'avvenuta ricezione delle somme richieste con la nota del 29.05.2019, prot. n° 24504/A1820B, riguardanti il canone relativo al periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020, per un importo di Euro 2.069,00 e l'aggiornamento cauzionale per un importo di Euro 1.022,00;
- ai fini della regolarizzazione contabile nel Bilancio regionale si è reso necessario accertare e impegnare le predette somme entro il 31.12.2019;
- con determinazione n. 4190 del 09.12.2019, sono stati accertati e impegnati i seguenti importi:
accertamento Euro 2.069,00, a titolo di canone periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020;
accertamento Euro 1.022,00, a titolo di aggiornamento cauzionale;
impegno di Euro 1.022,00, a titolo di aggiornamento cauzionale, a favore di Tim S.p.A.
- non è stato possibile formalizzare contestualmente alla ricezione dei predetti importi il rinnovo della concessione in quanto non sono pervenuti a questo Settore, la bozza del disciplinare firmato per accettazione dal legale rappresentate e la ricevuta di pagamento del modello F23, necessario ai fini della registrazione presso l'Ufficio competente, entrambi trasmessi in data 29.05.2019, prot. n° 24504/A1820B e reinviati in data 01.10.2019.

Considerato che:

- in data 20.12.2019, prot. n° 61390/A1820B, sono pervenuti la bozza del disciplinare firmato per accettazione dal legale rappresentate della Tim S.p.A. e la ricevuta di pagamento del modello F23;

- la copia originale del disciplinare, redatto sulla base dello schema allegato alla presente determinazione, sarà repertoriato e conservato agli atti del Settore Tecnico Regionale Biella - Vercelli;
- le norme che regolamentano i rapporti fra l'Amministrazione Regionale e il concessionario sono contenute nell'atto di rinnovo di concessione allegato alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale;
- l'accertamento non è stato già assunto con precedenti atti come da D.G.R. 12-5546 del 29.08.2017 e succ. Circolare 30568/A11000 del 02.10.2017.

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto del Direttore ai sensi della misura 8.2.3 del P.T.P.C. 2019/2021, approvato con D.G.R n. 1-8910 del 16 maggio 2019.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016 precisando che il procedimento, a seguito di integrazioni, solleciti e ritardi nell'invio della documentazione richiesta, ampiamente descritti in premessa e nella determinazione n. 4190 del 09.12.2019, non rispetta i tempi previsti dal Regolamento Regionale 3/R/2013.

Ritenuto quindi di poter provvedere all'assegnazione del bene regionale richiesto per la durata di anni 6 (sei), dal 01.01.2019 al 31.12.2025, al canone annuo di Euro 2.069,00 ed alle altre condizioni presenti nell'allegato atto di concessione.

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- art. 16 della legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste", così come modificato dall'art. 27 della legge regionale n. 22 del 6 agosto 2009 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009";
- articolo 10 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 "Legge finanziaria per l'anno 2012"
- Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 3/R;
- l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021";
- DGR 1-8566 del 22 marzo 2019 "legge regionale 19 marzo 2019 n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019 2021" Approvazione del documento di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale 2019- 2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10 comma 2 del D.lgs 118/2011 e smi"
- D.G.R n. 1-8910 del 16 maggio 2019, misura 8.2.3 del "Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e il relativo Programma per la trasparenza per il triennio 2019/2021";

determina

1)di rinnovare la concessione di un terreno facente parte facente parte della Foresta Regionale "La Benedicta", in comune di Bosio (AL), distinto a catasto al foglio 38, mappale 31 parte, limitatamente ad una superficie di circa 00.02.00 ha, alla Tim S.p.A., per il mantenimento ed esercizio di un ripetitore passivo per trasmissioni in ponte radio tra le Capanne di Marcarolo e

Predosa;

2) di fissare la durata della suddetta concessione in anni 6 (sei), dal 01.01.2020 al 31.12.2025, al canone annuo di Euro 2.069,00, approvando tutte le condizioni presenti nell'allegato atto di rinnovo di concessione;

3) di determinare in Euro 1.022,00 l'aggiornamento cauzionale previsto dall'art. 7, comma 6 del D.P.G.R. 21/02/2013 n. 3/R;

4) di prendere atto che gli importi di cui sopra sono già stati accertati e impegnati con precedente determinazione n. 4190 del 09.12.2019.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti all'organo giurisdizionale competente nei modi e tempi previsti dalla legge.

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Fto Giorgetta Liardo

Allegato

ATTO DI RINNOVO DI CONCESSIONE DI UN TERRENO FACENTE PARTE DELLA FORESTA REGIONALE "LA BENEDICTA", IN COMUNE DI BOSIO (AL), ALLA TIM S.P.A. PER IL MANTENIMENTO ED ESERCIZIO DI UN RIPETITORE PASSIVO PER TRASMISSIONI IN PONTE RADIO TRA LE CAPANNE DI MARCAROLO E PREDOSA.

Con il presente atto la Regione Piemonte, c.f. 80087670016, rappresentata dal Responsabile del Settore Tecnico Biella - Vercelli, Ing. Giorgetta Liardo [REDACTED]

[REDACTED] domiciliata ai fini del presente contratto, presso la sede regionale di Vercelli, Via F.lli Ponti n° 24, abilitato alla stipulazione del presente contratto dall'art. 17 della L.R. 28 luglio 2008, n° 23,

C O N C E D E

alla Tim S.p.A – con sede a Milano (MI), Via Gaetano Negri n° 2, codice fiscale 00488410010, legalmente rappresentata dal Dr. Marco Marocco,

[REDACTED] domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della Tim S.p.A., autorizzato alla stipula del presente atto con procura Rep. n° 9105 del 14.02.2018, a rogito Dott.ssa Sandra De Franchis, Notaio in Roma, registrata a Roma 4 il 16.02.2018 al n° 4970 serie 1T, l'uso di un terreno facente parte della Foresta Regionale "La Benedicta", distinto a catasto al foglio 38 mappale 31 (parte), come da cartografia in allegato, limitatamente ad una superficie di 200 m² circa,

in comune di Bosio (AL), per il mantenimento ed esercizio di un ripetitore passivo per trasmissioni in ponte radio tra le Capanne di Marcarolo e Predosa.

La concessione verrà assentita sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

Art.1 - La concessione avrà la durata di anni 6 (sei), dal 01.01.2020 al 31.12.2025 ed alla scadenza si intenderà risolta di pieno diritto, senza bisogno di preventiva reciproca disdetta. Il concessionario qualora intenda ottenere il rinnovo della concessione dovrà presentare apposita istanza all'Amministrazione Regionale almeno centoventi giorni prima della scadenza, restando convenuto che, qualora il concessionario resti nel possesso del bene oltre la scadenza, sarà tenuto a corrispondere i ratei di indennizzo nella misura che verrà determinata, in maniera insindacabile e comunicata dall'Ente proprietario.

Art. 2 - Il canone annuo è fissato nella somma di Euro 2.069,00, da corrispondersi come previsto dagli art. 16 e 17 del dal Regolamento regionale n° 3/R, "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale", approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale, 21 febbraio 2013, n° 83-5423, entro la data di inizio della concessione. Ad ogni scadenza annuale il canone verrà aggiornato in misura pari alle variazioni accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Ai fini del calcolo sono considerate le variazioni ISTAT verificatesi nel mese di dicembre antecedente la data di inizio della concessione, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il

mancato versamento del canone nei termini richiesti, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla spirare del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora. Il concessionario ha costituito l'aggiornamento cauzionale previsto dall'art. 7 del D.P.G.R. 21/02/2013 n. 3/R, di Euro 1.022,00, ad integrazione di quelli precedentemente versati di Euro 6,50 in relazione al contratto rep. n° 1915 del 29.07.1992 e di Euro 6,50 in relazione al contratto rep. n° 823 del 23.04.2001.

Art. 3 - La concessione è subordinata all'acquisizione, a cura del concessionario, di tutte le autorizzazioni previste dalla vigente legislazione.

Art. 4. - In caso di rinuncia da parte del concessionario, prima della scadenza della concessione, da notificare all'Amministrazione Regionale a mezzo di lettera raccomandata, la parte sarà tenuta al pagamento del canone relativo all'annualità in corso. La remissione in pristino dell'area sarà a cura e spese del concessionario.

Art. 5 - L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la presente concessione, senza che il concessionario abbia diritto ad indennità di risarcimento o compensi qualsiasi, salvo il rimborso della quota parte di canone annuo già corrisposta anticipatamente per il periodo di mancato utilizzo del bene. In tal caso sarà cura dell'Amministrazione mettere a disposizione del concessionario altro luogo adatto all'esercizio in

parola.

Art. 6 - Il concessionario non potrà eseguire lavori senza la preventiva autorizzazione del concedente. Il concessionario potrà accedere ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari alla sorveglianza, manutenzione ed esercizio. Gli interventi di cui sopra dovranno comunque non produrre danni alle cose ed ai beni di proprietà di questa Amministrazione, saranno a carico del concessionario le spese per le necessarie opere di ripristino.

Art. 7 - E' vietato al concessionario cedere sia a titolo gratuito che oneroso, in tutto o in parte, la presente concessione senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione Regionale, pena la revoca della concessione.

Art. 8- Il concessionario si dichiara responsabile e garante per qualsiasi danno o pregiudizio che potesse derivare non solo alla proprietà data in uso ma anche a terzi, sollevando sempre l'Amministrazione Regionale da qualunque azione promossa da terzi per danni o molestie e sopportandone i relativi oneri.

Art. 9 - I funzionari dell'Amministrazione Regionale potranno accedere, in ogni momento e per qualsiasi circostanza, al terreno dato in concessione, per accertamenti ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione stessa.

Art. 10 - Al termine della concessione, il concessionario dovrà restituire il bene nello stato in cui a quel momento si trova, riconoscendo espressamente che eventuali spese autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite all'Amministrazione Regionale senza compenso

alcuno, salvo la facoltà della stessa Amministrazione di richiedere la remissione in pristino del bene a cura e spese del concessionario. Analogo diritto spetta alla Regione nelle ipotesi di rinuncia da parte del concessionario o di revoca della concessione. Qualora la presente concessione non venisse rinnovata, il concessionario dovrà demolire l'impianto a sua cura e spese e ad eseguire le relative opere di ripristino.

Art. 11 - La presente concessione è revocabile in ogni momento con semplice diffida qualora il concessionario non dovesse attenersi alle condizioni in essa previste nonché a tutte le altre prescrizioni legislative ed amministrative comunque attinenti la concessione stessa.

Art. 12 - Le spese d'atto ed accessorie saranno ad esclusivo carico del concessionario.

Vercelli, li

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO

Le parti approvano senza riserva e cumulativamente tutte le condizioni del presente contratto. Inoltre ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile dichiarano di approvare specificatamente le condizioni previste agli artt. 2-3-4-5-6-7-8-10-11-12.

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO